

**Adesione dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
al GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l.**

Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016

La presente relazione è redatta al fine di assolvere agli oneri di motivazione analitica, prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito per brevità "T.U.S.P."), a norma del quale l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Ivi, vengono illustrati i presupposti amministrativi, posti a base della decisione dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

I. Premessa

I Gruppi di Azione Locale (di seguito, per brevità, GAL) sono raggruppamenti che rappresentano le popolazioni rurali - avendo tra i propri soci enti pubblici come Comuni e Province - e gli operatori economici del territorio.

I GAL partecipano all'attuazione del Complemento regionale allo sviluppo rurale (CSR) del Piano strategico nazionale della PAC (PSP), strumento di programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale, che permette alle Regioni italiane di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo e forestale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Il CSR è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Il GAL è composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici sia privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I GAL sono responsabili dell'elaborazione e attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), ai sensi dell'art. 34 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, e sono quindi chiamati a svolgere un ruolo di assoluta centralità per il perseguimento degli obiettivi della coesione territoriale, economica e sociale nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). La SSL è concepita come uno strumento specifico da utilizzare a livello sub-regionale unitamente ad altre misure di sostegno allo sviluppo a livello locale.

Ai sensi dell'art. 34 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, i GAL svolgono nello specifico i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

La società **GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l.** è una realtà attiva dal 1997 sul territorio locale che persegue lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, valorizzandone il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico locale nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria denominato L.E.A.D.E.R. ("Liaison entre actions de développement de l'économie rurale", ossia "Collegamenti tra azioni di sviluppo dell'economia rurale"). È partecipata da enti pubblici e soggetti privati.

Di seguito una serie di informazioni relative alla società (reperibili nello Statuto allegato):

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Robilante (CN), Piazza Regina Margherita n. 27

Partita IVA: P.IVA/CF: 02585060045

Durata della società prevista nello statuto: 31/12/2035

Oggetto sociale: attività di programmazione e realizzazione di azioni e interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, valorizzandone i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Composizione societaria

SOCI PUBBLICI	
Unione montana Alpi del Mare	41,53%
Unione montana Alpi Marittime	13,86%
Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo	9,92%
Comune di Entracque	7,60%
Comune di Limone Piemonte	4,14%
Comune di Vernante	3,55%
Comune di Pianfei	2,65%
Comune di Robilante	2,44%
Comune di Roccavione	2,44%

SOCI PRIVATI	
Confartigianato Imprese - Ass. Artigiani della Provincia di Cuneo	3,96%
Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della Provincia di Cuneo	0,99%
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Cuneo	0,99%
Confcooperative Piemonte Sud	0,99%
Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo	0,99%
Associazione Commercianti ed Esercenti	0,99%
Unione Provinciale Agricoltori	0,99%
Federazione provinciale Coldiretti Cuneo	0,99%
Associazione Scuole tecniche San Carlo	0,99%

Il capitale sociale della società, allo stato attuale, è determinato in 26.075,00 €.

Il socio privato Associazione Scuole tecniche San Carlo intende cedere all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime le proprie quote detenute per il valore nominale di 258,00 €, corrispondente allo 0,99% della compagine societaria del GAL.

II. Breve cronistoria

La società è nata nel luglio del 1997 grazie alla volontà dell'allora Comunità Montana omonima, della Camera di Commercio di Cuneo, delle associazioni di categoria attive sul territorio e degli istituti di credito operanti nella zona. Dall'attività pluridecennale, declinata nell'attuazione di diverse programmazioni di sviluppo locale (LEADER II, LEADER Plus, Asse IV LEADER, CLLD LEADER), il GAL contribuisce a rafforzare in modo sostenibile, integrato e intersetoriale il proprio territorio attraverso l'emissione di bandi, l'erogazione di contributi e l'organizzazione di iniziative di studio e promozione.

Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio occupa la porzione meridionale della provincia di Cuneo, in Piemonte, affacciata ad anfiteatro sulla pianura e sulla città di Cuneo. I quasi 30.000 abitanti sono ripartiti in 11 comuni, dislocati in un'area di 744 km²: Entracque, Valdieri e Roaschia in Valle Gesso, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte in Valle Vermenagna, Boves, Peveragno, Chiusa Pesio e Pianfei nell'area della Bisalta e in Valle Pesio.

Si tratta di un'area relativamente ristretta ma che combina ambienti molto diversi (in una ventina di chilometri, infatti, si passa dai 500 m dell'altopiano cuneese ai quasi 3.300 m s.l.m. del Monte Argentera, al confine tra Entracque e Valdieri) tali da ospitare un ricco e variegato patrimonio naturale e culturale, da cui deriva un'elevata attrattività.

La suddetta eterogeneità paesaggistico-ambientale trova conferma nella presenza, in loco, dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (che insiste tra le valli Gesso, Vermenagna e Pesio, confinando altresì con il Parco nazionale del Mercantour) e del Parco fluviale Gesso-Stura, nei cui limiti amministrativi è compresa anche parte del comune di Roccavione.

Il territorio offre quindi la possibilità di svolgere, a diversi livelli, molteplici attività outdoor: escursionismo, ciclismo, mountain bike, arrampicata, sci alpinismo, sci di fondo, trail running, ecc. Inoltre la ricchezza di biodiversità, di endemismi botanici e di un'ampia varietà di specie animali, rende il territorio ideale per gli amanti della natura e del turismo all'aria aperta.

La fascia collinare e il fondovalle, caratterizzati da un paesaggio modellato dal castagneto e maggiormente antropizzato, ospitano centinaia di imprese artigiane e aziende agricole, che offrono prodotti freschi e trasformati di alta qualità. Tra questi ben quattro formaggi DOP, carni bovine e ovicaprine di razze autoctone, prodotti ortofrutticoli quali fragola e piccoli frutti, castagne valorizzate con il marchio "Castagna IGP Cuneo", fagiolo e patate di montagna, prodotti dolciari e birre locali.

Per questo motivo, dietro iniziativa dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, nel 2023 è stato creato il marchio Qualità Parco APAM con lo scopo di valorizzare e promuovere i prodotti dell'agricoltura, della zootecnia, dell'attività forestale e dell'artigianato, ottenuti nel territorio dell'area protetta. Il marchio garantisce ai consumatori l'origine dei prodotti, la trasparenza dei processi di lavorazione e certifica l'assunzione da parte delle aziende di impegni concreti per la tutela del territorio. Quest'ultimo, inoltre, comprende una molteplicità di siti storici e artistici di notevole interesse come la Certosa di Pesio, gli affreschi di Madonna dei Boschi a Boves, le case di caccia dei Savoia e le Terme Reali di Valdieri. Luoghi culturali ricchi di fascino, insomma, che acuiscono l'attrattività turistica dell'intero areale del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio.

III. Contesto normativo

La disciplina dell'acquisizione delle partecipazioni societarie, così come la costituzione di nuove società, è disciplinata dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("T.U.S.P.").

Nello specifico, l'art. 5 del T.U.S.P. prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o l'atto di acquisto di partecipazioni in società già costituite debba essere motivato con riferimento:

- a) alla necessità di partecipare alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; finalità che sono specificate nell'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) alle ragioni e alle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Lo schema dell'atto deliberativo deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica; in assenza di una disciplina dettata a tal proposito sarà compito dell'Ente prevederne le modalità.

L'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione deve essere inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente, come previsto dall'art. 5, comma 4, del citato D.Lgs. n. 175/2016, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le

quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

A) Motivazioni sotto il profilo della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali

In base all'art. 4 del richiamato T.U.P.S.:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (*omissis...*)
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

L'art. 4 del T.U.S.P. assoggetta la partecipazione a società pubbliche a un duplice vincolo finalistico:

- quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
- quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4. Tale disposizione al comma 6 fa salva “*(...) la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”, recante specifiche disposizioni in materia di Gruppi di Azione Locale.

Ciò premesso, per quanto attiene al vincolo generale di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., la partecipazione dell'Ente GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente stesso per la promozione e sostegno dello sviluppo economico del territorio e trova pieno fondamento nella normativa vigente.

I GAL rientrano, infatti, tra le forme di partenariato pubblico-privato e sono destinati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando a essi, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la gestione dello strumento denominato “Strategia di Sviluppo locale” (SSL). Tali strutture sono espressamente disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e altri strumenti di sviluppo.

L'art. 32 del citato Regolamento dispone che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR (Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), denominato sviluppo locale LEADER e può essere sostenuto dagli altri fondi strutturali e di investimento europei fondi SIE (cfr. il “considerando” 2 del Regolamento 1303/2013).

L' art. 32, par. 2, lett. b) stabilisce che lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER è “gestito da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto”. Sulla scorta di tale previsione nei GAL il peso della presenza della componente pubblica è significativamente attenuato, dal momento che nessun singolo gruppo di interesse è in grado di controllare il processo decisionale.

Nel caso di specie, l'art. 3 dello Statuto del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. conferma la compatibilità dell'oggetto sociale con i fini istituzionali dell'Ente, così come individuati dalla

Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i. In base alla normativa regionale richiamata uno degli obiettivi prioritari degli enti di gestione delle aree protette consiste, per l'appunto, nella promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti. Tale obiettivo risulta compatibile con l'oggetto sociale del GAL, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, in base al quale il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. si occupa di realizzare attività di programmazione e realizzazione di azioni e interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, valorizzandone i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

A tale riguardo, si evidenzia che in più occasioni la Corte dei Conti ha avuto modo di esprimersi nel senso che la compatibilità dell'adesione al GAL con i fini istituzionali dell'ente sia intrinseca nell'essenza stessa dei GAL, quale si ricava dalla normativa eurounitaria che li disciplina.

Per quanto attiene al vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., lo stesso risulta rispettato in quanto, come sopra detto, il comma 6 del medesimo art. 4 individua "altre finalità" delle partecipazioni pubbliche, oltre a quelle espressamente indicate nel comma 2, del medesimo art. 4, ritenute meritevoli e compatibili con la disciplina del T.U.S.P.

B) Ragioni e alle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

L'Ente ricaverebbe un indubbio vantaggio dall'adesione al GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. e dal conseguente acquisto delle quote detenute dall'attuale socio privato Associazione Scuole Tecniche San Carlo.

A tale riguardo, si osserva che con tale adesione l'Ente, oltre ad avere dato un contributo in sede di definizione della Strategia di Sviluppo Locale:

- a) potrà orientarne in modo maggiormente efficace l'attuazione e il monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione;
- b) dalla partecipazione societaria potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che saranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella partecipazione a iniziative transazionali, etc.);
- c) in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nell'acquisizione di una quota della società in questione pari a € 258,00 non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del presente investimento.

Sotto il profilo della convenienza economica, l'adesione dell'Ente al GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. rappresenta un'operazione conveniente dal punto di vista economico per tutte le ragioni a seguire.

Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. è costituito nella forma della Società consortile a responsabilità limitata.

Tale forma societaria, che non ha come scopo la divisione di utili, che caratterizza le società di capitali ma ha natura mutualistica, costituendosi per realizzare i fini indicati nell'art. 2602 del codice, presenta i seguenti vantaggi:

- a) consente di conseguire la realizzazione di un interesse che è comune a tutti coloro che partecipano al consorzio. I soggetti consorziati, infatti, si impegnano a prestare un servizio nell'interesse degli altri soggetti facenti parte dell'organizzazione con il fine di condividere i benefici dello scopo raggiunto tramite l'attività comune;
- b) presenta una gestione condivisa, dove ogni membro ha voce e voto nelle decisioni importanti, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei membri
- b) offre le garanzie tipiche di una società di capitali. Nello specifico, i soci non corrono particolari rischi di natura patrimoniale, godendo di responsabilità limitata, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta. Diversamente da quanto accade per le associazioni

- non riconosciute e gli enti privi di personalità giuridica, solo l'attribuzione della personalità giuridica conferisce autonomia patrimoniale;
- c) trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità;
 - d) presenta una struttura per la collaborazione tra i diversi membri del GAL, facilitando la gestione dei progetti e delle iniziative comuni e consentendo una maggiore efficacia nell'implementazione di strategie di sviluppo locale;
 - e) i soci di una società consortile mantengono la responsabilità limitata per le sole obbligazioni sociali e non assumono la responsabilità propria del consorzio; trova infatti applicazione l'art. 2497 del codice civile, che comporta l'inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, del codice civile.

L'Ente, con l'ingresso nel GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l., rileverà dall'attuale socio privato Associazione Scuole Tecniche San Calo una quota societaria al valore nominale di € 258,00, come approvato dal Consiglio del GAL nella riunione del 9 settembre 2024.

Tale quota sarà finanziata con fondi propri ed è prevista una quota annuale per la copertura delle spese di gestione che, in ogni caso, non può arrivare a un importo superiore a 3 volte il capitale sociale detenuto.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, l'adesione al GAL in oggetto è pienamente sostenibile e non impatta sugli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto nel bilancio di previsione 2025/2027 - anno 205 sono già state stanziate le risorse necessarie sia per l'acquisto, al valore nominale, delle suddette quote, sia per fare fronte alla quota parte di spese di stipula dei necessari atti notarili di trasferimento delle stesse.

C) Motivazioni sono il profilo della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

L'Ente reputa l'acquisizione della quota del capitale sociale della società consortile s.c.a.r.l., compatibile con i principi dell'azione amministrativa.

Nello specifico, la scelta presenta i requisiti dell'azione amministrativa (efficienza, efficacia e l'economicità) per le motivazioni che seguono:

- a) un unico centro di gestione consentirà di ottenere importanti risparmi economici per effetto delle economie di scala (es. costi del personale dedicato alla gestione, costi organizzativi per il funzionamento dell'unico organismo che si occupa del raggiungimento degli obiettivi per una pluralità di soggetti);
- b) aumenterebbe la capacità di attrazione di risorse pubbliche.
I GAL, infatti, gestiscono fondi dedicati allo sviluppo locale, spesso provenienti da programmi europei o nazionali. Grazie a queste risorse finanziarie, l'Ente potrà realizzare progetti e iniziative senza dovere gravare eccessivamente sul bilancio pubblico;
- c) l'Ente potrà adottare un approccio mirato e partecipativo allo sviluppo locale, utilizzando in modo ottimale le risorse disponibili e promuovendo la collaborazione tra diverse parti interessate. Nello specifico, il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. ha una conoscenza approfondita delle esigenze e delle risorse locali; il che, consentirà di pianificare e attuare progetti mirati che massimizzano l'utilizzo delle risorse disponibili; inoltre, il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. favorisce il coordinamento e la collaborazione tra diverse entità locali, come istituzioni pubbliche, imprese, organizzazioni non governative e cittadini. Una simile rete di collaborazione può generare sinergie positive, migliorare l'efficienza nell'implementazione di progetti e favorire lo scambio di conoscenze e best practices.

D) Motivazioni sono il profilo della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La disciplina degli aiuti di Stato impone, in fase di assunzione della partecipazione, di esplicitare i costi che graveranno sull'Ente indicandone la relativa copertura.

Il valore del capitale sociale sottoscritto è esiguo se rapportato ai benefici che si realizzeranno e non tale da determinare una sovra capitalizzazione.


L'intervento dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime di acquisizione di una quota parte del capitale sociale, per le sue ridotte dimensioni finanziarie, non può essere neppure considerato come un intervento di soccorso finanziario alla società.

Allegro A 72038 Repubblica 32626 Terolte
STATUTO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA



Art.1 (Costituzione Sede)

È costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter e degli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

La denominazione della società è “**GAL VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO SCaRL**”.

La società ha sede legale in Robilante.

Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopraindicato.

Ai soci compete deliberare l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato prima.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire uffici, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2035 salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea ai sensi di legge e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, come previsto all'art. 2473 C.C.



TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 3 (Oggetto sociale)

Costituiscono oggetto sociale l'attività di programmazione e realizzazione di azioni ed interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento, nonché a valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Pertanto la società provvederà allo studio, all'elaborazione programmatica e progettuale, all'esercizio operativo - diretto o mediante committenza od associazione con terzi sotto qualsiasi

forma - dell'attività di prestazione di servizi organizzativi, consultivi e promozionali ad enti territoriali, enti pubblici, istituzioni pubbliche o private, imprese ed individui nei settori dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture, delle comunicazioni, del patrimonio culturale ed ambientale, dei processi produttivi, della formazione e del turismo.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla qualità della vita delle popolazioni residenti nel territorio;

utilizzare i contributi secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie attivate ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del territorio;

svolgere ogni e qualsiasi attività progettuale, realizzativi, commerciale, organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà svolgere, nei limiti di legge, inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Resta comunque escluso l'esercizio dell'attività assicurativa, dell'attività bancaria, dell'attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione in appositi Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

Resta comunque esclusa qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

PATRIMONIO SOCIALE CONTRIBUZIONI

Art. 4 (Capitale sociale sue quote)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 26.075,00 (ventiseimilazerosettantacinque/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il Capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dell'assemblea dei soci che ne fisserà le modalità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il capitale sociale;
- b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge, provenienti da qualunque terzo soggetto privato o pubblico e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione a sensi di legge; nonché degli eventuali contributi volontari che singoli soci ritengano di fare in aggiunta ai contributi annuali obbligatori a loro carico quali previsti dal successivo articolo 6.

Ai soggetti, sia pubblici che privati, sia terzi che soci, i quali verseranno contributi alla società per la dichiarata finalità di consentire alla stessa di perseguire la sua finalità istituzionale, sarà rilasciata una ricevuta con l'indicazione di tale causale, affinché gli autori dei contributi stessi possano farne uso secondo le modalità ed i limiti consentiti dalla legge.

Art. 6 (Contributi annuali da parte dei soci)

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario che per il raggiungimento degli obiettivi annuali debba richiedere ai Soci, in base a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2615 ter del codice Civile, l'applicazione del moltiplicatore così come indicato nel successivo comma del presente articolo statutario, l'organo amministrativo sotterrà all'Assemblea entro il 30 novembre un bilancio preventivo ed un programma di massima delle iniziative della società per l'anno successivo, con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione ed al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno

precedente) dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci in proporzione delle rispettive quote.

Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti i soci facenti parte della società consortile e rappresentanti la totalità del capitale sociale, ogni singolo socio non potrà superare di tre volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il predetto programma, e relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il socio che omette il versamento dei suddetti contributi potrà essere escluso dalla società senza che gli venga restituita la quota sociale versata che sarà acquisita al patrimonio consortile.

Il Consiglio di Amministrazione inviterà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il socio moroso a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro e non oltre trenta giorni dall'invio della richiesta.

Trascorso inutilmente tale periodo, il socio moroso sarà estromesso con semplice delibera del consiglio di Amministrazione, l'estromissione sarà comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare che le quote versate dal socio estromesso non gli siano restituite e che vengano acquisite al patrimonio consortile.

A norma di Statuto il socio moroso non può esercitare il diritto di voto

I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai commi precedenti.

Art. 7 (Disciplina delle quote sociali)

Possono far parte della società gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti di credito e le fondazioni bancarie ed in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica,

organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissibilità di nuovi soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto a seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione. L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro trenta giorni dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di motivo diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi dell'art. 2479, e. V del C.C.

Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione sulle partecipazioni da trasferire e/o su qualsiasi diritto ad esse inerenti.

Il socio che intende trasferire la sua partecipazione dovrà offrirla in prelazione mediante comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione. La comunicazione deve contenere il numero delle partecipazioni che il socio intende alienare, il divisato acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni. Con analoghe modalità, l'organo amministrativo è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ad informare i soci sulla possibilità di esercizio del diritto di prelazione e sulle relative condizioni e modalità.

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto, questo verrà determinato secondo le disposizioni previste dall'art. 2473 comma 3 c.c. per il caso di recesso.

Se nessun socio eserciterà il diritto di prelazione, l'organo amministrativo ne darà notizia al socio che intende trasferire e le quote stesse potranno essere trasferite alle condizioni offerte, nei centoventi giorni successivi al ricevimento della notizia data dall'organo amministrativo, purché a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, salvo che l'organo amministrativo neghi il consenso ai sensi dell'art. 8. In tal caso, sarà onere dello stesso organo amministrativo designare altro soggetto cui effettuare il trasferimento.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si conseguia, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità sulle partecipazioni o sui diritti ad esse inerenti. E' altresì vietata la costituzione del diritto di pegno.

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469, comma 2, del Codice civile per il caso di clausole recanti previsioni di intrasferibilità di partecipazioni, può essere esercitato solo decorsi ventitré mesi e quindici giorni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Art. 8 (Assemblea Sociale)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissidenti.

Art. 9 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Piemonte.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno. Una volta entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nel caso in cui il Consiglio di amministrazione proponesse l'applicazione del contributo previsto dall'art. 6 del presente statuto per l'anno successivo, ed una entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, in conformità

all'art. 2364 c.c. ultimo comma, l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata anche oltre i termini ordinari di legge e comunque entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10 (Modalità di convocazione dell'Assemblea).

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero a mezzo di posta elettronica o a mezzo fax, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi in cui gli argomenti all'ordine del giorno, richiedano la delibera degli organi amministrativi degli enti pubblici soci, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore), se nominati, siano presenti o se assenti, siano informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

I componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci (o il revisore)i se nominati, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati sulla data di convocazione dell'assemblea e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 11 (Partecipazione all'assemblea)

Possono Partecipare all'Assemblea i soci iscritti regolarmente sui libri dei soci ed in regola altresì con il versamento dei contributi previsti dall'art.6 del presente statuto. Ogni socio ha

diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile. Nel caso in cui un socio, società o ente pubblico o privato, sia rappresentato da persona diversa dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale , essa dovrà essere munita di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale.

In ogni caso la delega del legale rappresentante dell'ente socio si presume data in conformità alle norme legali e statutarie che regolano la vita di tale ente, non consentendo alla società e ai suoi organi alcun controllo di legittimità sulla delega stessa ed eventuali irregolarità di una delega apparentemente regolare non possono avere alcuna influenza sulle delibere prese dall'assemblea sociale.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

La delega per partecipare ad una certa assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa assemblea .

Ai fini di cui al presente articolo ogni socio dovrà comunicare all'organo amministrativo della società il proprio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza

Art. 12 (Presidenza dell'assemblea)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dal soggetto designato dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti spettante a ciascuno.

Per le nomine alle cariche sociali in caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Art. 13 (quorum deliberativi)

In prima convocazione, L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C.

In seconda convocazione l'assemblea, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione, le delibere concernenti la trasformazione della società, il suo scioglimento anticipato e la nomina e la revoca di amministratori sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per l'approvazione del contributo annuale dei soci previsto dall'art 6 del presente statuto (moltiplicatore) l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto di interessi, la maggioranza si computano sottraendo dal capitale sociale la quota del socio in conflitto di interessi.

Le decisioni dell'assemblea dei soci deve constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 (composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri che possono non essere soci della Società.

La scelta della forma di amministrazione, la fissazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina dell'Amministratore Unico del Consiglio di Amministrazione sono effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

Art. 15 (Articolazioni interne al Consiglio di Amministrazione)

Gli amministratori durano in carica non più di tre (3) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono in ogni caso rieleggibili.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, i membri eleggono tra loro il Presidente e, ove lo ritengano opportuno, il Vice-Presidente, uno o più Amministratori Delegati o un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un Segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Qualora per dimissioni o per altre cause il numero degli Amministratori venga a ridursi a meno della metà, dovrà ritenersi dimissionario l'intero Consiglio e i soci provvederanno a sostituirli. In tal caso, l'organo amministrativo dura comunque in carica fino al momento della sostituzione.

Art. 16 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località nel territorio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione verrà convocato dal presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata anche a mano ovvero a mezzo di fax o di posta elettronica, inviata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco, se nominato almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza potrà essere convocata a mezzo telegramma ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, con la sola osservanza del termine di quarantotto ore.

In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore, e ,se nominati, ai sindaci e al revisore contabile. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), purché chiaramente intelligibile, con sottoscrizione in forma originale o digitale, trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione. L'organo amministrativo può essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'Unione Europea.

In mancanza delle formalità suddette, l'organo amministrativo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione e nessun amministratore si oppone alla trattazione in ordini dell'argomento.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano presente.

Sono di competenza dell'organo amministrativo le materie non riservate alla decisione dei soci ed in ogni caso le decisioni in ordine alle materie previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

Art 18 (Legale rappresentanza della società)

La rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente.

Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice Presidente attesta di per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri ed esonera da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

La rappresentanza e la firma spettano altresì agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati.

Il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà del caso.

All' Organo Amministrativo, o ad alcuni dei suoi componenti, potranno essere attribuiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un emolumento per la loro prestazione e/o un'indennità di fine mandato, da corrispondersi con le modalità e nella misura che verranno fissate dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 (Collegio sindacale revisore contabile)

Al verificarsi delle condizioni poste dalla normativa vigente, l'assemblea dei soci procederà alla nomina del Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, si applicano tutte le disposizioni in tema di SPA.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti revisori iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

La retribuzione annuale dei sindaci sarà definita dall'assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, ove possibile alle vigenti tariffe professionali.


Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 (Revisore Unico)

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, la Società potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico con i seguenti compiti:

- a) verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Il Revisore unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 21 (Requisiti del bilancio e sua approvazione)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di cui all'art. 9 il Bilancio verrà sottoposto all'Assemblea corredata dalle relazioni di legge.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, eventuali utili od avanzi di gestioni, dedotte le assegnazioni alla riserva legale e ai fondi prescritti dalla legge verranno accantonati in apposito Fondo Riserva vincolato alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IX

SCIOLGIMENTO–DISPOSIZIONE GENERALE DI CHIUSURA

Art. 22 (Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

*Carlo Oliva
Jesior*

In coerenza con la natura non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che persegano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della società. I beni mobili ed immobili conferiti in uso alla società dai soci pubblici e privati debbono tornare nel pieno possesso dei conferenti.

Art. 23 (Clausola generale di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge relative alle società a responsabilità limitata, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento della società e quelle relative ai consorzi con attività esterna e alle società consortili per quanto riguarda le finalità della società (restando in particolare applicabile il secondo comma dell'art. 2615 ter per i contributi obbligatori annui dei soci quali previsti dal presente atto).

Art. 24 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Ottone M.



Alberto Sartori